

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Commemorazione del deputato Pavan:	
PRESIDENTE	899, 900
CESSI	899
MARCHESI	899
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	899
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (3003)	
PRESIDENTE	900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 913
SCAGLIA	900, 901
MALAGUGINI	901
PARENTE	901, 904, 907, 913
BERTOLA	901, 904, 911, 912
FRANCESCHINI	901, 902
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	902, 903, 905, 906, 907
LOZZA	902, 903, 904, 905, 906, 908, 911
RESCIGNO	902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 912
POLETTI, <i>Relatore</i>	902, 912
MORO ALDO	905, 907, 909, 912, 913
GIAMMARCO	906, 908
CESSI	906, 912
CREMASCHI CARLO	907
BIANCHINI LAURA	907
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	908, 911, 912, 913

Commemorazione del deputato Pavan.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Antonio Pavan, del quale noi tutti ricordiamo, sotto l'apparenza di semplicità e di modestia, l'acume, la conoscenza veramente profonda dei problemi della scuola e il contributo che egli portava alle nostre discussioni, è improvvisamente ed immaturamente scomparso. Egli è stato ieri commemorato in Assemblea, con nobili ed elevate parole, dal collega Franceschini ed io credo che noi, in questo momento, possiamo associarci alle parole ieri pronunciate, per ricordare la figura di questo nostro caro collega scomparso.

CESSI. Mi consenta, signor Presidente, che io, assente ieri in Assemblea al momento della commemorazione, mi associ, anche a nome dei miei colleghi di gruppo, alle parole di cordoglio da lei testé pronunciate. E ciò anche per una ragione di carattere personale, in quanto ebbi occasione di conoscere l'onorevole Pavan, forse, più di ogni altro collega, attesi i rapporti personali che mi legavano a lui, potendone, di conseguenza, valutare a pieno la capacità, l'onestà, la rettitudine, la dedizione che egli poneva di fronte ai problemi del paese in generale e della scuola in particolare.

MARCHESI. Signor Presidente, anche noi non possiamo non associarci al profondo rincrescimento provato per la perdita dolorosa ed improvvisa dell'onorevole Pavan, un collega che ha sempre dimostrato tanta competenza e tanto amore per la scuola.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, desidero esprimere, a

La seduta comincia alle 9,30.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

nome mio e del Governo, il vivo rimpianto per la perdita improvvisa dell'onorevole Antonio Pavan.

Egli fu un valoroso insegnante. E ci duole molto che egli non abbia potuto conseguire, proprio perché deputato, la promozione ad ispettore cui aveva diritto per i suoi alti meriti. È certo che egli sarebbe stato sicuramente promosso e noi, anzi, speravamo di potergli far conseguire il grado nell'intervallo tra lo scioglimento della Camera e l'eventuale sua nuova rielezione. Ci duole, pertanto, non aver potuto rendere al suo merito quel riconoscimento che gli era dovuto.

Vorrei pregare il Presidente di inviare ai familiari dell'estinto un telegramma che riassume l'espressione di cordoglio della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Accolgo senz'altro la proposta dell'onorevole Ministro e trasmetterò con un telegramma alla famiglia dell'onorevole Antonio Pavan l'espressione unanime del nostro cordoglio. (*Segni di unanime consenso*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (3003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Nell'ultima riunione furono approvati gli articoli 1 e 2 (già 3 e 4) e venne iniziato l'esame dell'articolo 3 (già 1) fissando il principio dell'incarico annuale confermabile invece dell'incarico triennale, quale era proposto dal Governo.

Ritengo opportuno dare di nuovo lettura dell'articolo 3:

« Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico triennale in quanto siano riferibili a:

a) cattedre di ruolo ordinario o transitorio vacanti;

b) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario o transitorio;

c) posti che comportino un numero di ore d'insegnamento non inferiore a quello previsto per le corrispondenti cattedre di ruolo ordinario o transitorio;

d) posti per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo.

Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati. Essi, fino alla scadenza del triennio, non possono ottenere un altro incarico né una delle supplenze previste dal successivo articolo 4.

Il professore incaricato che nel corso del triennio perde l'incarico per assegnazione di professore di ruolo, per soppressione o per trasformazione di posto, viene incluso nelle graduatorie della provincia in cui presta servizio, per le quali abbia fatto domanda nel termine di 15 giorni dalla notificazione della perdita dell'incarico ».

In conseguenza della deliberazione già presa dalla Commissione, deve intendersi soppressa, al primo comma, la parola « triennale ».

Altri emendamenti a questo articolo erano stati presentati dal relatore e dall'onorevole Bianchini Laura, ai quali subentra, per accordi presi con i presentatori, il seguente emendamento dell'onorevole Scaglia, che sostituisce l'ultimo periodo del secondo comma:

« L'incarico è annuale e può essere confermato su domanda. I professori, i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono », hanno diritto a chiedere la conferma nella misura dei posti disponibili dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti di professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio e salvo il caso che siano state presentate domande di incarico da parte di altri professori che abbiano titoli superiori in rapporto al concorso di cui all'articolo 1 ».

L'onorevole Scaglia ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SCAGLIA. Sappiamo tutti come questo disegno di legge si proponga di risolvere un problema estremamente complesso, quale è quello di dare una maggiore stabilità agli insegnanti non di ruolo. Tuttavia, la stabilità di detti insegnanti non di ruolo rimane subordinata alla sistemazione degli insegnanti di ruolo. Potrebbe, però, verificarsi che in seguito a trasferimento venisse occupato il po-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

sto di colui che — tra i non di ruolo — era primo in graduatoria, il quale verrebbe così escluso dal posto mentre resterebbero sistemati tutti coloro che, pur venendo dopo di lui, si vedrebbero conservato l'incarico.

Pertanto, sembra necessario che, pur intendendosi in linea di massima confermare il posto di insegnamento, questo avvenga secondo l'ordine della graduatoria, evitando che la perdita del posto comporti di fatto un capovolgimento della graduatoria. Onde si tenga conto di tutto questo e anche della possibilità che siano inclusi nella graduatoria nuovi insegnanti non di ruolo che abbiano dei titoli superiori, ho proposto il suddetto emendamento che prego di volere accettare.

MALAGUGINI. Io non ho nulla da obiettare sull'emendamento ma non posso fare a meno dal domandarmi in che cosa mai siffatto emendamento differisca da quella che è la situazione attuale.

Vi è in più soltanto la sanzione legale di uno stato di fatto già esistente.

PARENTE. Nessuno, evidentemente, pensa che la proposta dell'onorevole Scaglia abbia il potere di risolvere il problema. Sono in conflitto interessi contrastanti ed è chiaro che la situazione è delicata e difficile. Forse, una differenziazione sta in questo: la graduatoria, che fino ad ora veniva fatta anno per anno, diventa una specie di ruolo presso i provveditorati, nel quale ruolo, per la verità, saranno apportate annualmente delle variazioni a causa di quelli che vi verranno inclusi *ex novo*, evitandosi così la valutazione anno per anno di tutti i concorrenti. Si potrebbe dire, perciò, che si tratta di un ruolo che si aggiorna ogni anno e non più di una graduatoria la quale dovrebbe essere sempre rifatta. Tuttavia, nella proposta dell'onorevole Scaglia bisognerebbe chiarire che anche i già graduati possono, nel ripetere la domanda per la conferma, produrre altri documenti per altri titoli che possano aver acquisito, al fine di modificare a proprio favore l'esistente graduatoria. Più di questo, non credo che si possa fare.

BERTOLA. Quanto ha detto l'onorevole Malagugini è vero. La situazione è stata compromessa, non da questo emendamento presentato oggi, ma dalla votazione fatta l'altra volta. Quando si è ridotto l'incarico da triennale ad annuale (ed io lo feci debitamente notare) si è ferita, secondo me, la sostanza stessa della legge. Ed è fatale che sia così. Adesso, possiamo anche prendere provvedimenti al fine di limitare un danno, ma il tutto si ridurrà ad uno snellimento burocrati-

tico a vantaggio dei provveditorati e non degli insegnanti. Mi limiterò, pertanto, a dire che si potrebbe fare in modo che la conferma sia automatica e non a richiesta, salvo i maggiori diritti. Ripeto che, secondo me, sarebbe stato molto meglio se avessimo lasciato l'incarico triennale, poiché ciò avrebbe, di per sé, risolto il problema.

SCAGLIA. Se si tratta di dire « sarà confermato », anziché « può essere confermato su domanda » e « hanno diritto alla conferma », anziché « hanno diritto a chiedere la conferma », non ho nessuna difficoltà, ma, per il resto, penso che, se pure noi dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre la mobilità degli insegnanti non di ruolo, occorra tener conto che vi sono altri diritti che non possono essere misconosciuti. È chiaro che bisogna aggiornare la posizione di chi mira a consolidare il proprio posto con nuovi titoli, e mi sembra perciò che sia difficile risolvere il problema cercando un'altra soluzione che tenga fermi i diritti sostanziali di ciascun insegnante e rispetti quella necessaria mobilità che deve esserci nella scuola dove possono sopraggiungere forze nuove meritevoli di essere prese in considerazione.

PRESIDENTE. Debbo far presente che l'onorevole Franceschini ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo di tutto il terzo comma dell'articolo, che essendo integrativo di quello dell'onorevole Scaglia ritengo debba essere discusso contemporaneamente. Ne do lettura:

« Il professore incaricato, che non possa essere confermato per assegnazione di professore di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto, ha diritto di essere nominato a cattedra di nuova istituzione appartenente ad altra classe di concorso, per la quale abbia titolo. Ha diritto altresì ad occupare il posto eventualmente lasciato libero, in altra provincia, dal professore di ruolo ».

L'onorevole Franceschini ha facoltà di illustrarlo.

FRANCESCHINI. La prima parte di questo emendamento a me sembra chiarificatrice dell'articolo che stiamo esaminando. Si tratta di questo: un professore incaricato può perdere durante l'anno scolastico il primo, il secondo o il terzo posto per motivi vari, quali il ritorno del professore di ruolo, la soppressione, ecc. Naturalmente, egli rimane in graduatoria come un avente diritto. L'emendamento proposto verrebbe a colmare questa lacuna in quanto darebbe al provveditore la possibilità di assegnare il professore ad altra

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

cattedra di scuola media superiore lasciata libera, per la quale l'incaricato abbia naturalmente i titoli necessari.

L'ultima parte del mio emendamento, invece, presenta delle difficoltà e perciò sarei disposto ad accogliere modifiche oppure ad integrarla. Un provveditore, infatti, non può sapere *a priori* la vacanza che si determina in un'altra provincia lontana e quindi non può invitare il professore a coprire la cattedra rimasta disponibile. Bisognerebbe che lo stesso professore, come del resto accade, si facesse parte diligente e chiedesse ai provveditori di altre provincie di potere essere incluso nelle loro graduatorie.

SEGGI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è possibile accettare quest'ultima parte.

FRANCESCHINI. Capisco perfettamente e pertanto non vi insisto.

PRESIDENTE. Allora si intende che l'emendamento Franceschini è limitato soltanto alla prima parte; e cioè fino alle parole: « per le quali abbia titolo ».

LOZZA. Io credo che l'emendamento Scaglia possa comprendere l'emendamento Franceschini, altrimenti si creerebbe un disordine o, peggio, una condizione di favore per una determinata categoria a scapito di altre. Per questo motivo siamo passati dall'incarico triennale all'incarico annuale rinnovabile. Dobbiamo sì, d'accordo, tendere a ridare un posto a coloro che lo perdono per cause di forza maggiore, ma ciò si può fare senza essere costretti ad elaborare di volta in volta inutili graduatorie.

Pertanto, o approviamo l'emendamento Franceschini favorendo una sola categoria, oppure teniamo conto dell'emendamento Scaglia avviandoci verso una soluzione più ampia del problema.

RESCIGNO. Secondo me, il rimedio migliore è quello indicato nel testo stesso del disegno di legge. Basterà, per raggiungere lo scopo, togliere, al terzo comma, le parole « nel corso del triennio », sostituendole con queste altre: « dopo ottenuta la nomina o la conferma ».

Se l'insegnante perde l'incarico perché la cattedra è stata occupata, entro quindici giorni egli deve fare domanda per partecipare alla graduatoria cui ha diritto e sarà occupato in altra cattedra.

POLETTI, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Franceschini si può accettare, e propongo senz'altro che sia accettato, proprio perché è integrativo dell'emendamento presentato dall'onorevole Scaglia. Sotto ogni altra forma non sarebbe stato accettabile. Tut-

tavia, e sull'uno e sull'altro avrei alcune osservazioni da fare. L'emendamento dell'onorevole Scaglia non è altro che la logica, inevitabile conseguenza di tutta la discussione che abbiamo fatto nella precedente seduta e della votazione che l'ha conclusa. Allora si è discusso a lungo se fissare il principio dell'incarico triennale o annuale e dopo lunghe e laboriose discussioni, vagliati tutti i motivi pro e contro, si è detto che l'incarico deve essere annuale.

Io che ero decisamente — e lo avevo detto sin dall'inizio — favorevole all'incarico annuale, posso ben ricordare che contro la soluzione dell'incarico triennale c'erano due ordini di considerazioni: 1°) mantenendo l'incarico triennale si rischiava o di ledere interessi legittimi di terzi o di non potere sanare certe situazioni; 2°) proprio gli interessati (mi è stato riferito che il pensiero di questi non sarebbe stato interpretato bene), attraverso il loro sindacato, hanno mosso obiezioni fondamentali a questo incarico triennale perché — essi sostengono — non si sentono di accettare con lieto animo una soluzione di questo genere che li avrebbe legati per tre anni inamovibilmente ad una sede, posto che ciò fosse stato possibile dal giro di coloro che vengono immessi come vincitori di ruoli ordinari o transitori.

Se la maggioranza della Commissione — valutata le ragioni pro e contro — decise di stabilire l'incarico annuale, confesso francamente che non vedo altra soluzione, oltre quella proposta dall'onorevole Scaglia, sia pure con la correzione apportata. Così come, d'altro canto, comprendo benissimo l'obiezione dell'onorevole Malagugini, il quale ha affermato che, in fondo, le cose restano come sono attualmente.

L'onorevole Parente ha, tuttavia, illustrato le differenze. Ed io vorrei sottolinearle. Nella precedente seduta, approvando l'articolo 4 (diventato articolo 2), abbiamo insistito sul fatto che le tabelle di valutazione sono valide per un triennio. La graduatoria di questi incaricati è rigorosamente legata a questa tabella di valutazione. Ne deriva la conseguenza che, se si tratta di un incarico annuale ripetibile almeno per un triennio — e questo è lo spirito della nostra precedente discussione — bisogna veramente accogliere l'emendamento Scaglia, nel testo modificato dallo stesso proponente. Mi sembra che, in tal modo, le garanzie per gli aventi diritto siano assicurate. In questo senso, ripeto, l'emendamento Franceschini mi sembra accettabile come complemento ed integrazione.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

LOZZA. Sono lieto di constatare come una ampia discussione ci abbia portato a chiarire la questione. Mi dichiaro, pertanto, favorevole alla proposta del relatore.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Nella sostanza anche io sono d'accordo sull'emendamento Scaglia, salvo qualche ritocco alla forma. Non mi pare possibile che l'incarico si possa confermare *sic et simpliciter*; gli uffici debbono sapere chi abbia o chi non abbia il diritto ad essere confermato.

Pertanto, secondo il mio punto di vista, la domanda per la conferma dovrebbe essere indispensabile, altrimenti creeremmo un inestricabile lavoro nei provveditorati agli studi.

Nel corso dell'anno possono essere avvenuti degli spostamenti di domicilio, l'interessato può aver vinto un concorso, ecc. È chiaro che questi mutamenti di situazione obbiettiva, che possono portare spostamenti nella classifica, debbono essere resi noti dagli interessati. Se l'interessato ha interesse alla conferma, non ha da fare altro che la domanda, altrimenti, come ho detto, corriamo il rischio di creare una situazione molto difficile per i provveditorati. Noi, infatti, ci dobbiamo preoccupare, sì, della situazione e dei diritti degli insegnanti, ma anche della organizzazione della scuola. Ecco perché mi permetto di sottolineare che l'ordinanza triennale è un altro elemento di stabilità che si concilia con l'incarico annuale confermabile. Sono i criteri di valutazione che rendono duro e gravoso il lavoro dei provveditorati per formare ogni anno la graduatoria, lavoro che verrebbe sommatamente snellito riducendolo ad un semplice aggiornamento.

RESCIGNO. La revisione si deve fare sempre e per tutti.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sta bene, ma si tratterà di una revisione automatica.

Quanto all'emendamento Franceschini non ne sono pienamente convinto. Preferirei che la Commissione accogliesse la proposta Rescigno.

RESCIGNO. Desidero aggiungere, a proposito dell'emendamento Franceschini, che le cattedre di nuova istituzione vengono di solito tardi e, quindi, provvedere ad esse utilizzando questi abilitati significherebbe ritardare la loro assunzione.

PRESIDENTE. Allora, riassumendo, ci troviamo di fronte a tre proposte di emendamenti: la prima dell'onorevole Scaglia, che sostituisce l'ultima parte del secondo comma; la seconda dell'onorevole Franceschini, che sostituisce tutto il terzo comma; contrapposta

a questa, quella dell'onorevole Rescigno, che si limita a modificare il terzo comma.

Pongo in votazione l'emendamento Scaglia che con le modifiche definitivamente approntatevi dal proponente suona nei seguenti termini.

« L'incarico è annuale e sarà confermato su domanda. I professori i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a buono, hanno diritto alla conferma nella misura dei posti disponibili dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti di professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio, e salvo il caso che siano state presentate domande di incarico da parte di altri professori che abbiano titoli superiori in rapporto al concorso di cui all'articolo 1 ».

(È approvato).

LOZZA. Resta confermato che con ciò intendiamo salvare il diritto dell'insegnante che perde il posto al termine dell'anno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rescigno che sostituisce, al terzo comma (ora divenuto quarto) le parole « nel corso del triennio », con le altre « dopo ottenuta la nomina o la conferma », con l'avvertenza che, se approvato, l'emendamento Franceschini deve intendersi superato.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 3:

« Gli insegnamenti in istituti e scuole statali d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico in quanto siano riferibili a:

a) cattedre di ruolo ordinario o transitorio vacanti;

b) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario o transitorio;

c) posti che comportino un numero di ore d'insegnamento non inferiore a quello previsto per le corrispondenti cattedre di ruolo ordinario o transitorio;

d) posti per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo.

Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati.

L'incarico è annuale e sarà confermato su domanda. I professori, i quali abbiano ripor-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

tato qualifica non inferiore a « buono », hanno diritto alla conferma nella misura dei posti disponibili dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio e salvo il caso che siano state presentate domande di incarico da parte di altri professori che abbiano titoli superiori in rapporto al concorso di cui all'articolo 1.

Il professore incaricato che dopo ottenuta la nomina o la conferma perde l'incarico per assegnazione di professore di ruolo, per soppressione o per trasformazione di posto, viene incluso nelle graduatorie della provincia in cui presta servizio, per le quali abbia fatto domanda nel termine di 15 giorni dalla notificazione della perdita dell'incarico ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, già 2:

« Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi dell'articolo 3, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile e comunque per durata non superiore all'anno scolastico.

Coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ritorniamo ora all'articolo 1, già 3, del quale era rimasto in sospenso il terzo comma.

L'onorevole Bianchini aveva presentato un emendamento per limitare ad una sola provincia la presentazione delle domande. Poiché l'onorevole Bianchini non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

LOZZA. La discussione è stata sufficientemente ampia su questo punto; perciò a me pare che sarebbe opportuno lasciare la possibilità di scegliere fra due provincie.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertola ha presentato un emendamento perché si dica « due provincie contigue », anziché « due provincie » soltanto.

PARENTE. Non credo che ciò possa semplificare il lavoro dei provveditorati.

RESCIGNO. Bisogna pur tenere presente che molte volte avviene che marito e moglie, entrambi insegnanti, cambiano sede e a me sembra che non sia il caso di limitare quella che definirei una libertà individuale.

BERTOLA. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel suo complesso:

« L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. L'iscrizione all'albo si intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Le domande sono presentate al provveditore agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Non è ammessa la presentazione di domande in più di due provincie ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una Commissione composta dal provveditore agli studi, che la presiede, di un preside o direttore, di due professori e di un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi.

I componenti della Commissione sono nominati dal provveditore agli studi, che nomina anche un preside o direttore, un professore ed un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi per supplire ad eventuali assenze.

I presidi e direttori e i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione dura in carica un triennio. Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:

a) decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonché sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento;

b) parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;

c) consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo che il provveditore intenda sottoporre.

La Commissione è istituita in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e le sue decisioni costituiscono provvedimento definitivo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Gli insegnamenti, di cui al precedente articolo 3, sono conferiti nell'ordine delle gra-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

duatorie secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

Gli insegnamenti, di cui all'articolo 4 della presente legge sono sempre conferiti dal capo d'istituto ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Circa questo articolo vorrei fare presente che sarebbe opportuno riferirsi alle graduatorie di cui all'articolo 2. Cioè, i capi di istituto conferiscono le supplenze attenendosi a queste graduatorie.

Se la Commissione non intende decidere su questo punto, esso può essere lasciato alla facoltà del Ministro.

Inoltre, in corrispondenza alla modifica apportata all'articolo 2, occorre limitare il richiamo al solo articolo 1 del decreto legislativo n. 1276.

LOZZA. Io preferirei che venisse aggiunto, alla fine del secondo comma, « sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2 ».

RESCIGNO. Accade che dovendo provvedere alla supplenza di coniugi, ad esempio, diventa estremamente difficoltoso rifarsi alla graduatoria. È più pratico utilizzare chi è più a portata di mano.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora si può dire « tenendo conto ».

MORO ALDO. Io sono contrario perché ritengo che una disposizione del genere vincoli eccessivamente la posizione degli interessati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Ministro, aggiuntivo alla fine del secondo comma, delle parole: « tenendo conto delle graduatorie di cui all'articolo 2 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 6, che per coordinamento con i precedenti articoli è del seguente tenore:

« Gli insegnamenti, di cui al precedente articolo 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

Gli insegnamenti, di cui all'articolo 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo d'istituto, tenendo conto delle graduatorie di cui all'articolo 2 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qua-

lifica, le lezioni private e le incompatibilità con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Avverso la qualifica il professore non di ruolo può avanzare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e di insegnamento vigenti per i professori di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di 10 giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

Nei limiti ed alle condizioni previsti per i congedi di cui al precedente comma sono regolate le assenze determinate da partecipazione a concorsi statali per l'insegnamento ».

MORO ALDO. Limiterei l'articolo ai soli congedi per motivi di famiglia, perché i congedi per concorso dovrebbero essere dati a parte.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Possiamo sopprimere allora il secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 8.

(È approvata).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 8:

« Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di 10 giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto d'impiego dei professori incaricati è

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni senza alcun trattamento economico;

b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla metà;

c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno 5 anni: il rapporto di impiego è mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico.

I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico ».

RESCIGNO. L'articolo 9 a me sembra troppo restrittivo, specie per quanto riguarda la norma contenuta nella lettera a), perché un professore che è costretto per ragioni di salute, sia pure al primo anno di servizio, ad assentarsi, non dovrebbe, secondo me, essere privato di ogni trattamento economico.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io sarei d'avviso di sostituire le parole « senza alcun trattamento economico », con le parole « con trattamento economico ridotto alla metà ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Ministro per la conservazione, per 30 giorni, del trattamento economico ridotto alla metà durante l'assenza del primo anno di servizio.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 9:

« Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto d'impiego dei professori incaricati è mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà;

b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla metà;

c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno 5 anni: il rapporto di impiego è mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico.

I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, non possono superare, nel triennio, la complessiva durata di 200 giorni ».

LOZZA. Penso che si dovrebbe dire « in un triennio », invece di « nel triennio ». A me pare giusto che non si debba porre un limite anno per anno, anche tenendo conto delle esigenze che gli interessati possono manifestare.

RESCIGNO. Attualmente, in materia, vige una disposizione secondo la quale, quando tutte le assenze abbiano raggiunto i tre mesi, cade automaticamente il rapporto di impiego. Io credo, pertanto, che si possa stabilire in tre mesi la durata massima.

GIAMMARCO. Allora, come logica conseguenza, l'articolo precedente che prevede 90 giorni dovrebbe decadere. Io credo opportuno proporre la soppressione dell'articolo 10.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questa norma ha una analogia con le aspettative che si concedono nelle altre amministrazioni statali. In base ad esse non si può superare nel quinquennio più di due mesi, per impedire evidenti abusi.

GIAMMARCO. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lozza: « in un triennio », al posto di « nel triennio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo definitivo:

« I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di 200 giorni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio dei professori incaricati e supplenti sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

CESSI. La dizione dell'articolo mi sembra poco elegante, per cui propongo di sopprimere

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

mere le parole: « dei professori incaricati e supplenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé, presentato dall'onorevole Cessi.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 11:

« I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« I congedi di cui ai precedenti articoli sono accordati dal capo d'istituto.

I professori non di ruolo richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Il rapporto d'impiego del professore incaricato rimane sospeso durante il periodo di servizio militare per obblighi di leva o per richiamo determinato da motivi diversi da quelli previsti nel comma precedente.

Non è ammessa la concessione di congedi né sono consentite assenze per motivi diversi da quelli previsti dalla presente legge ».

MORO ALDO. Un richiamo per motivi di istruzione militare non può avere lo stesso significato del servizio di leva. Si potrebbe sopprimere l'ultimo comma e le parole del comma terzo « o per richiamo determinato da motivi diversi da quelli previsti nel comma precedente ». Propongo, inoltre, di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « per esigenze militari di carattere eccezionale », le parole: « o comunque per disposizioni della autorità militare ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento ora proposto dall'onorevole Moro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche approvate:

« I congedi di cui ai precedenti articoli sono accordati dal capo d'istituto.

I professori non di ruolo richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni dell'autorità mili-

tare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Il rapporto d'impiego del professore incaricato rimane sospeso durante il periodo di servizio militare per obblighi di leva ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

« Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, includendovi anche gli eventuali giorni di vacanza intermedi.

Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore è licenziato ».

CREMASCHI CARLO. Facciamo un caso limite. Ammettiamo che un professore si ammali gravemente l'ultimo giorno di scuola: automaticamente gli vengono considerati come assenze i giorni di vacanza?

MORO ALDO. Ad esempio, se uno si ammala il giorno prima di Natale o di Pasqua, egli consuma i giorni di assenza?

BIANCHINI LAURA. Dovrebbe avvenire lo stesso che per quelli di ruolo.

PARENTE. Desidero precisare che se il professore dovesse riprendere servizio l'ultimo giorno prima delle vacanze, non perde niente; se non riprende servizio nel primo giorno dopo le vacanze, queste si intendono incluse fra le assenze.

RESCIGNO. Se ho capito bene allora, per chi si ammalasse, ad esempio, l'ultimo giorno di scuola e il primo giorno dopo le vacanze riprendesse servizio, non ci sono più giorni intermedi.

PARENTE. Questa è la questione. Per chi si ammalasse tre giorni prima delle vacanze di Natale e non prestasse servizio l'ultimo giorno di scuola, le vacanze di Natale sono computate come assenze o come presenze?

RESCIGNO. Come presenze, certamente.

PRESIDENTE. La domanda si deve intendere rivolta all'onorevole Ministro.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Si debbono intendere come assenze.

PRESIDENTE. L'onorevole Lozza propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le assenze e i congedi vengono computati secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.

RESCIGNO. Se mai si dovrebbe dire: « la decorrenza dei congedi e delle assenze ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Il termine « decorrenza » non mi sembra esatto.

RESCIGNO. Si dica: « il computo ».

GIAMMARCO. Io propongo di sostituire l'ultima parte del primo comma, da « includendovi » in poi, con le parole « secondo le norme in vigore per i professori di ruolo ».

LOZZA. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Giammarco.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 13:

« Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.

Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore è licenziato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« I professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanano dopo avere già raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

« Quando l'interesse della Scuola lo esiga, la durata dell'assenza può essere prorogata, nel corso dell'anno scolastico, anche oltre la scadenza del termine massimo e comunque non oltre la fine dello stesso anno scolastico: per il periodo di proroga non viene corrisposto alcun assegno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

« Ai professori non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;

4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;

5) la esclusione dall'insegnamento, da oltre un anno a 5 anni;

6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.

Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 sono inflitte dal capo d'istituto. Tutte le punizioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4, 5 e 6 decide su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

« Contro le punizioni inflitte dai capi d'istituto è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo 16, inflitte dal provveditore, senza che si sia pronunciata la Commissione di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione. Tutte le punizioni inflitte dal provveditore agli studi, su parere conforme della Commissione di cui all'articolo 5, sono definitive tranne quelle stabilite ai numeri 5 e 6 dell'articolo 16, contro le quali è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Il termine del ricorso al Ministro è di 15 giorni ».

Gli onorevoli Lozza e Ravera Camilla hanno presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere, al comma primo, dal secondo periodo fino alla fine e sostituire con: " Contro le punizioni inflitte dal provveditore è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione " ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Suggesto di dire: « Contro le altre punizioni », invece di: « Contro le punizioni inflitte dal provveditore ».

LOZZA. Modifico il mio emendamento secondo il suggerimento del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lozza modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 che risulta del seguente tenore:

« Contro le punizioni inflitte dai capi di istituto è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre punizioni è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

Il termine del ricorso al Ministro è di 15 giorni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

« Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 16.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la punizione di cui al numero 3 dell'articolo 16.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari ».

MORO ALDO. Propongo di sostituire, in questo articolo e negli altri, la parola: « punizione » con « sanzione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 con la modifica proposta dall'onorevole Moro.

(È approvato).

In sede di coordinamento, in tutto il testo, alla parola « punizione » verrà sostituita « sanzione ».

Do lettura dell'articolo 19:

« Le sanzioni di cui ai numeri 5 e 6 dell'articolo 16 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta.

La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi-esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

« L'applicazione delle punizioni previste dai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 16 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con fa-

coltà del professore non di ruolo di presentare le sue discolpe entro dieci giorni.

Le altre punizioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'Autorità scolastica può sospendere cautelatamente dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione.

Se alla sospensione segue la punizione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina ».

L'onorevole Moro propone di sostituire al primo comma il seguente:

« L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del professore non di ruolo di presentare le sue discolpe entro un termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto articolo ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Gli onorevoli Lozza e Ravera propongono di aggiungere, alla fine del terzo comma, il seguente periodo:

« L'autorità scolastica può disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 20 che risulta del seguente tenore:

« L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del professore non di ruolo di presentare le sue discolpe entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto articolo.

Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'Autorità scolastica può sospendere cautelatamente

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'autorità scolastica può disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia.

Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

« Il professore incaricato sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo d'istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il professore incaricato mandato o ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il professore incaricato riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata dell'incarico e sempre che intanto non si sia verificato uno dei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Tuttavia l'Autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il professore incaricato passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo 20.

La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.

Se alla sospensione dal servizio prevista dal primo comma del presente articolo segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui al successivo articolo 22.

Il professore supplente sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.

Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del professore supplente contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22:

« Il professore non di ruolo che riporti una condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto con esclusione definitiva dall'insegnamento non di ruolo in istituti e scuole statali ».

L'onorevole Moro ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* con esclusione definitiva dall'insegnamento non di ruolo in istituti e scuole statali, *con le altre:* salva l'applicazione dell'articolo 16 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23:

« Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 88 e seguenti del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 e degli articoli 78 e seguenti del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1175 circa le sanzioni disciplinari dei professori iscritti nell'albo che non siano in servizio non di ruolo in istituti e scuole statali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Lozza ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi che leggerò di seguito perché riguardano il medesimo argomento:

ART. 23-bis.

I professori incaricati hanno diritto, allo scadere di ogni quadriennio, ad uno scatto pari ad un decimo del trattamento economico iniziale.

Sono riconosciuti ai fini dell'attribuzione degli scatti gli anni di servizio prestati a partire dal 1943-44.

ART. 23-ter.

I professori incaricati, quando non possono essere confermati in servizio, hanno di-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

ritto ad una indennità di liquidazione nella misura di tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati.

L'indennità non è dovuta nel caso di dimissioni volontarie.

I professori che abbiano fruito della indennità di liquidazione e ai quali sia successivamente conferito un nuovo incarico, non possono far valere, ai fini del trattamento economico che consegue al nuovo rapporto d'impiego, gli anni di servizio precedentemente prestati.

L'onorevole Lozza ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

LOZZA. Con queste proposte vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sulla sistemazione economica dei professori incaricati.

Noi ci rendiamo conto dei motivi che possano rendere difficile una soluzione di questo problema, e pertanto, ci dichiariamo disposti eventualmente a ritirare l'emendamento e ripiegare sulla presentazione di un ordine del giorno. Tuttavia, desidereremmo che la discussione fosse la più ampia possibile.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Più che accettare gli articoli aggiuntivi sarei d'avviso di ripiegare, come ha affermato lo stesso proponente, su di un ordine del giorno. Con questa legge noi creiamo uno stato giuridico nuovo per i professori incaricati e, pertanto, non credo che si possano improvvisare delle norme anche perché, secondo me, si dovrebbe sentire il parere della Commissione finanze e tesoro.

Pertanto, sono favorevole all'accoglimento di un ordine del giorno.

BERTOLA. La questione sollevata in questo momento non è nuova; è, al contrario, una questione che si dibatte da tempo e sulla quale il Ministro ha espresso il suo avviso favorevole che, purtroppo, contrasta con le possibilità del Tesoro. Io non credo che in questo momento possiamo avere la speranza di varare qualche cosa di sostanziale, salvo il risultato di fare rinviare ulteriormente l'approvazione di questa legge. Ma per gli aumenti di stipendio ci sono due obiezioni. Una è la coincidenza dei quattro anni di servizio con il quadriennio dello scatto; l'altra si riferisce a disposizioni di carattere generale. I contratti di lavoro a termine, infatti, non ammettono liquidazioni. Da oggi il rapporto fra professori incaricati e lo Stato è diverso: occorrerà vedere attentamente quali saranno le conseguenze di questo nuovo rapporto.

Per tutte queste questioni preliminari — oltre quella fondamentale per la quale do-

vremmo chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro — preferisco anch'io l'ordine del giorno che mentre dà al Ministero una certa elasticità di manovra, ci offrirà l'occasione di impostare il problema su basi larghe e concrete.

RESTA *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda gli scatti e la risoluzione del rapporto di impiego, mi pare che già sia stato risposto esaurientemente. Quando abbiamo affermato il principio che non si tratta più di un rapporto a termine, abbiamo posto un punto fermo circa la impostazione generale della questione. Ora, a me sembra che in questa sede non dovremmo compromettere, con l'approvazione affrettata di alcuni articoli, la soluzione definitiva del problema che deve essere risolto nel suo complesso e che ha bisogno di ulteriore approfondimento. D'altro canto, dobbiamo pure approvare questo disegno di legge per poter fare fruire gli insegnanti delle provvidenze ivi contenute.

LOZZA. Faccio presente che il problema che noi stiamo esaminando è stato lungamente dibattuto al congresso del sindacato che ha avuto il merito di porre chiaramente le esigenze e le rivendicazioni di tutta la categoria. Il congresso del sindacato ha tenuto conto delle difficoltà accennate dal Sottosegretario e ha affermato che piuttosto che bloccare la legge per apportarvi ulteriori modifiche, è preferibile che essa venga approvata così come è, tenendo aperto il problema. Pertanto, ritiro gli emendamenti e presento un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Lozza e Malagugini:

« La VI Commissione, considerando che il problema dello stato giuridico dei professori non di ruolo debba essere risolto in modo completo, invita il Ministro a presentare un progetto che, completando il disegno di legge n. 3003, stabilisca il trattamento economico del personale insegnante non di ruolo ».

Penso che essendo stato accolto dal Governo, possiamo procedere subito alla votazione dell'ordine del giorno.

Lo pongo, dunque, in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Lozza ha presentato un altro articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

« Ai professori non di ruolo i quali, pur non provvisti di abilitazione, abbiano presta-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

to almeno due interi anni di servizio con almeno la qualifica di « buono » nell'ultimo quadriennio si applicano le norme previste dalla presente legge.

Essi avranno diritto a essere confermati nella misura dei posti disponibili in ordine di graduatoria, dopo l'ultimo abilitato.

Tale diritto rimane valido fino all'espletamento di due sessioni di esame di abilitazione successive all'entrata in vigore della presente legge ».

BERTOLA. Secondo me, con questa disposizione si distrugge il principio informatore di questa legge: il principio, cioè, dell'incarico dato agli abilitati e della supplenza data ai laureati.

Un primo colpo è stato dato con l'incarico annuale; adesso anche la distinzione tra incarico e supplenza viene annullata. Il disegno di legge in questo modo potrà anche essere migliore dal punto di vista degli insegnanti. Però, se vogliamo che la scuola italiana diventi seria e che i titoli di studio siano valorizzati come si deve, bisogna mantenere una distinzione che non può essere data che dal diritto dell'abilitato di avere un incarico rinnovabile. Se noi confondiamo l'abilitazione con la laurea, considerando i due titoli quasi pari grado, commettiamo certamente un errore.

RESCIGNO. In verità, ho una visione di questa questione diametralmente opposta a quella dell'onorevole Bertola. La confusione, se mai, avverrebbe, non tra l'incaricato e il supplente, ma tra l'abilitato e il laureato, perché anche l'abilitato può essere supplente. Questa legge avrebbe avuto veramente un grande valore e avrebbe risolto i problemi del personale non di ruolo, dal punto di vista delle necessità della scuola, precisamente se avesse contemplato anche la posizione dei semplici laureati. Consentitemi di dire che con la limitazione ai danni degli abilitati non si risolve il problema. Sarebbe desiderabile che la condizione dei laureati fosse presa in considerazione nella maniera più ampia ed approfondita. Invece, la si considera in via secondaria.

MORO ALDO. Io mi permetto di manifestare le mie perplessità circa questa proposta di modifica. Ho guardato tutta la legge con una certa preoccupazione. In sostanza, essa importa una « cristallizzazione » di posizioni, e non opera una selezione per l'ammissione a questo delicato compito dell'insegnamento.

Comunque, giunti a questo punto, considerato che c'è il titolo base dell'abilitazione

come corrispettivo di questa stabilità di posizioni particolari, attraverso una norma transitoria si viene praticamente a svuotare il significato della discriminazione fatta nell'interesse della scuola. E mi pare che questo sia uno di quei procedimenti tortuosi, che non credo faccia giudicare bene dell'attività parlamentare. So che è in preparazione un disegno di legge relativo all'abilitazione, con il quale si concederebbe una specie di sanatoria per il periodo trascorso senza esami di abilitazione. Ora l'approvazione di questa legge di sanatoria verrebbe indubbiamente a riempire largamente i vuoti derivanti dallo scarso numero di abilitati. Non escluderei che in quella sede si possa introdurre una disposizione transitoria del tipo di quella proposita dall'onorevole Lozza. Siccome, d'altro canto, abbiamo approvato un ordine del giorno che demanda al Ministro l'incarico di studiare più approfonditamente la questione per giungere alla soluzione integrale del problema, io penso che in quella sede noi potremo fare un lavoro proficuo.

Per questi motivi potremmo, intanto, approvare questa legge, riservandoci di stabilire in un secondo momento la soluzione della questione.

CESSI. Troppo spesso si è parlato di questo problema: ogni anno si è dovuto provvedere con una legge transitoria, anticostituzionale, o prorogare l'abilitazione provvisoria in attesa delle disposizioni che di fatto non vengono mai.

Testé l'onorevole Moro ha fatto richiamo all'eventualità di un progetto di sanatoria, che pare sia in elaborazione. Badate che le sanatorie sono pericolose in questi casi. C'è poi, secondo me, un'altra ingiustizia: abbiamo riconosciuto a tutte quante le altre professioni il diritto di poterle esercitare con la sola laurea specifica. Perché non dobbiamo fare la stessa cosa con i laureati in lettere?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma è proprio quello che vogliamo fare.

POLETTI, *Relatore*. Desidero dire solo due parole. La considerazione fatta dall'onorevole Moro mi ha reso, in un certo senso, pensoso. Però, accanto ad una valutazione di principio, dobbiamo tener conto della situazione pratica. E mi sembra che, da un punto di vista pratico, si debba considerare con attenzione un fatto non abbastanza rilevato. In fin dei conti, tutti hanno riconosciuto che il numero degli abilitati rispetto a quello dei laureati si aggira sul quindici, venti per cento. D'altra parte, abbiamo assicurato la pre-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

cedenza assoluta nell'assegnazione dell'incarico agli abilitati.

Tuttavia io sono preoccupato dal fatto che noi possiamo creare un precedente. Perché dico subito che sono assolutamente contrario a quella legge a cui si è accennato e per la quale basterebbero tre anni di servizio perché l'insegnamento sia considerato come abilitazione. Se si vuole creare un precedente a favore di una disposizione di questo genere, allora io mi dichiaro contrario.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rendo conto di tutte le preoccupazioni cui dà luogo questa norma, ma i problemi toccati da alcuni colleghi non hanno riferimenti decisivi ai fini di un disegno di legge che non è stato ancora neanche compilato. Del resto, non credo che l'approvazione di questa norma possa creare precedenti.

PARENTE. Propongo di rinviare la discussione su questo punto.

MORO ALDO. Questa è una norma che smentisce la legge; nell'atto stesso in cui poniamo una distinzione la neghiamo mediante una norma transitoria, senza contare che questa norma potrebbe essere considerata come un'anticipazione della sanatoria delle abilitazioni.

Sarebbe per lo meno opportuno esaminare con maggiore concretezza la questione e perciò mi dichiaro favorevole al rinvio.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io sono favorevole al rinvio perché desidererei studiare una formulazione migliore della norma.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione di questa norma transitoria è rinviata alla prossima seduta:

(Così rimane stabilito).

La onorevole Titomanlio Vittoria ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni contenute negli articoli 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 si applicano anche agli insegnanti non di ruolo dei Conservatori di musica, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo governativo.

Do lettura dell'articolo 24:

« Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età.

Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

« Alla copertura dell'onere derivant dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 5, previsto in lire 25 milioni, sarà provveduto mediante riduzione, per l'importo di lire 5 milioni ciascuno, degli stanziamenti dei capitoli 77, 114, 120, 123 e 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26:

« Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'esame degli articoli è terminato, tranne che per la norma transitoria relativa ai non abilitati.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,30.